

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4586 del 10/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018 intestata a WATER TEAM S.R.L. per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4787 del 10/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018 intestata a WATER TEAM S.R.L. per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. WATER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 13242 del 23/03/2018, come rettificato con Atto Prot. Unione 18863 del 24/04/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
7. “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”;
- all'ALLEGATO B e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2018, acquisita al Prot. Unione 19102 e da Arpa al PGFC/2018/7258, come volontariamente integrata in data 14/05/2018 con Nota acquisita da Arpa al PGFC/2018/7657, da WATER TEAM S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante Pier Claudio Busignani, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, in sostituzione dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente volontariamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dell'art. 269 sopra richiamato, con Nota Prot. Unione 31054 del 13/07/2018 acquisito da Arpa al PGFC/2018/11287, successivamente rettificato con Nota Prot. Unione 32107 del 20/07/18 acquisita da Arpa al PGFC/2018/11641, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, Azienda U.S.L. della Romagna, Arpa;

Dato atto che con la sopra richiamata Nota, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha anche comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni riguardanti anche la valutazione di impatto acustico;

Dato atto che in data 27/07/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 33089 e da Arpa al PFC/2018/12242;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 07/09/2018;
- nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 96727/63 del 30/08/2018 acquisito da Arpae al PGFC/2018/13698, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Dato atto che gli esiti della Conferenza di Servizi sono riportati nel Rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera, ove in particolare è evidenziato che:

*" (...) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 24/04/2018 P.G.N. 18863;*

(...) Considerato che con nota PGFG/2018/8360 del 25/05/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria di tutte le emissioni in atmosfera dello stabilimento;

Visto che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, con nota prot. n. 2018/0220307/P del 31/08/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/13793 del 31/08/18, ha espresso il parere di seguito riportato: "In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 20/07/2018 - Pratica 16/AUA/2018 (ns Prot. 2018/0187578/A del 23/07/2018); Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto, valutata la documentazione integrativa della Ditta, sentita la competente UOPSAL; richiamato il DLgs. 81/08 si prescrive, ai fini della tutela della salute degli operatori, che l'aspiratore carrellato dotato di sistema di filtrazione, pur se utilizzato saltuariamente, venga captato nelle due griglie laterali di uscita dell'aria e convogliato ad una o a entrambe le condotte che originano le emissioni esistenti denominate E2 e/o E3. Per gli altri aspetti si esprime parere favorevole per quanto di competenza";

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/13987 del 05/09/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

(...) Preso atto che il Comune di Cesena non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento in oggetto e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

(...) Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

*(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.";*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. WATER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 13242 del 23/03/2018, come rettificato con Atto Prot. Unione 18863 del 24/04/2018, come segue:

- **i titoli abilitativi di cui al punto 2 della Determinazione sopra richiamata sono sostituiti con i seguenti:**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.
- l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - introduzione dell'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni relative all'impatto acustico.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. WATER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 13242 del 23/03/2018, come rettificato con Atto Prot. Unione 18863 del 24/04/2018 , **come segue**:
 - **i titoli abilitativi di cui al punto 2 della Determinazione sopra richiamata sono sostituiti con i seguenti:**
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.
 - l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - introduzione dell'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni relative all'impatto acustico.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 24/04/2018 P.G.N. 18863.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto è stata richiesta l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 in sostituzione dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, con modifiche relative all'inserimento di due nuove emissioni, E2 derivante da saldatura inox (banco aspirato) e E3 derivante da saldatura inox, smerigliatrici e tagliatubi (braccio snodato).

Visto che per lo stabilimento si tratta della prima istanza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dell'art. 269 sopra richiamato, con nota del 13/07/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/11287, successivamente rettificata con nota del 20/07/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/11641, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFC/2018/8360 del 25/05/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria di tutte le emissioni in atmosfera dello stabilimento.

La Ditta, con documentazione integrativa presentata al SUAP in data 27/07/2018 P.G.N. 33089, acquisita al prot. PGFC/2018/12242 del 02/08/18, ha comunicato quanto di seguito indicato:

“Relativamente all'attività di saldatura:

Vista la vostra richiesta si decide di utilizzare l'emissione E3 esclusivamente per l'attività di saldatura.

Relativamente alla smerigliatura e lavorazioni meccaniche:

Prevediamo un quantitativo di materiale in ingresso ampiamente < 3.000 kg/g (valore limite attività in deroga 4.31). Si ritiene che i pezzi arrivino dal fornitore già pronti “a saldare” secondo nostre specifiche senza necessità di lavorazione meccanica. Qualora ci fosse l'esigenza saltuaria di lavorare i pezzi metteremo in esercizio un'attrezzatura che già abbiamo, di nostra proprietà, ovvero:

- *ASPIR 01 – Depuratore aspirante carrellato – GGE – Mod: DCE/NE/2C – Matricola: 020903/2*

Di cui alleghiamo documentazione tecnica.

In questo caso non riteniamo pertinente la compilazione della scheda contenente i parametri tecnici caratteristici dell'impianto di abbattimento in quanto la postazione non è fissa e non c'è un camino di emissione. Nella documentazione allegata troverete nel caso i dati sul sistema di abbattimento che comprende filtri ad alta efficienza a tasche”.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, con nota prot. n. 2018/0220307/P del 31/08/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/13793 del 31/08/18, ha espresso il parere di seguito riportato: *“In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 20/07/2018 - Pratica 16/AUA/2018 (ns Prot. 2018/0187578/A del 23/07/2018); Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto, valutata la documentazione integrativa della Ditta, sentita la competente UOPSAL; richiamato il DLgs. 81/08 si prescrive, ai fini della tutela della salute degli operatori, che l'aspiratore carrellato dotato di sistema di filtrazione, pur se utilizzato saltuariamente, venga captato nelle due griglie*

lateralali di uscita dell'aria e convogliato ad una o a entrambe le condotte che originano le emissioni esistenti denominate E2 e/o E3. Per gli altri aspetti si esprime parere favorevole per quanto di competenza”;

Con nota PGFC/2018/13987 del 05/09/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria di tutte le emissioni dello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni e prescrizioni:

E1 – cabina verniciatura.

Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV.

Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

-150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) alla voce *48.2 Verniciatura manuale a spruzzo* della Parte II all'allegato I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;

c) al punto 5 della voce *4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;

Quindi, in base a quanto stabilito dall' 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Precisato che l'essiccazione avviene a temperatura ambiente senza utilizzo di alcun impianto termico, per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento:

a) alla voce *48.3 Essiccatori* della Parte II all'allegato I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi che indica un valore pari a 50 mg/Nmc (espresso come C-organico totale);

b) al punto 6 della voce *4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 50 mg/Nmc (espresso come C-organico totale);

Riguardo le prescrizioni, si può fare riferimento alle lettere b), c) d) della voce *4.13.38 - APPLICAZIONE, APPASSIMENTO, ESSICAZIONE E COTTURA/POLIMERIZZAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO MINORE O UGUALE A 20 KG* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99.

Il monitoraggio periodico viene sostituito con l'annotazione dei quantitativi mensili di prodotti vernicianti utilizzati su registro vidimato, validato dalle fatture di acquisto.

E2 – saldatura, E3 - saldatura

Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, nichel, ossidi azoto e monossido di carbonio.

Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

-150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) alla voce *4.13.20 SALDATURA* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base a quanto stabilito dall' 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo e il nichel sono presenti nella classe II della *tabella A1*, dell'allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m., che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Il gestore ha dimostrato il non superamento della soglia di rilevanza e pertanto non si stabiliscono valori limite per tali inquinanti.

Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.20 – SALDATURA dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 che riporta, rispettivamente, valori pari 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc;

Rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese stabiliti al punto 5. “Saldatura di oggetti o superfici metalliche” del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare i monitoraggi periodici annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopra indicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura.

Impianti termici civili

Sono presenti 4 impianti alimentati a metano denominati afferenti i punti di emissione E4, E5, E6 e E7 aventi, rispettivamente, una potenza termica pari a 43,7 – 43,7 – 32,2 e 26,6 per una potenza termica nominale complessiva pari a 146,20 kW. Tale impianto non ricade nell'applicazione del Titolo I, ma del Titolo II della Parte V del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

Conclusioni

Al punto 4 della richiesta integrazioni (PGFC 11287 del 13/07/2018), era stato richiesto di:

“Presentare la scheda contenente i parametri tecnici caratteristici dell'impianto di abbattimento presente nella emissione E3 “Saldatura, smerigliatrici, tagliatubi”, come da modelli di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1497/2011; si evidenzia che la lettera a) del Punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, prevede che “I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”...omissis

Nelle integrazioni, acquisite con PGFC 12242 del 02/08/2018, il gestore ha comunicato che il punto di emissione E3 sarà utilizzato solo per attività di saldatura. Inoltre, ha comunicato che “Qualora ci fosse l'esigenza saltuaria di lavorare i pezzi (smerigliatura) metteremo in esercizio un'attrezzatura che già abbiamo, di nostra proprietà, ovvero:

- *ASPIR 01 – Depuratore aspirante carrellato – GGE – Mod: DCE/NE/2C – Matricola: 020903/2*”; si deduce che le emissioni da lavorazioni meccaniche, attraverso il depuratore aspirante carrellato, verranno reintrodotti nell'ambiente di lavoro. Pertanto, anche alla luce delle considerazioni espresse dall'AUSL Romagna, Prot. 2018/0220207/P del 31/08/2018, si ritiene che tali operazioni non possano essere svolte finché le relative emissioni non saranno convogliate dopo aver acquisito la dovuta autorizzazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate per ogni punto di emissione, che derivano dalla applicazione della normativa specifica.

Il Comune di Cesena non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento in oggetto e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Alla luce di quanto indicato nei succitati documenti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, si ritiene opportuno che nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia riportata la seguente prescrizione:

- per poter svolgere l'attività di smerigliatura dovrà essere ottenuta preventivamente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, mediante assolvimento degli adempimenti previsti per le modifiche dall'art. 6 del D.P.R. 59/13. Tale attività potrà essere autorizzata solo in presenza di un sistema di captazione, aspirazione e convogliamento delle polveri prodotte ad un camino recapitante all'esterno, dotato di idoneo impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (Allegato 3.2 “Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare” dei criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, reperibili all'indirizzo https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2175&idlivello=1487).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del

D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2018 P.G.N. 19102, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 4 – CALDAIA 06 (43,7 kW, a metano)

EMISSIONE N. 5 – CALDAIA 07 (43,7 kW, a metano)

EMISSIONE N. 6 – CALDAIA 08 (32,2 kW, a metano)

EMISSIONE N. 7 – CALDAIA 09 (26,6 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di realizzazione di impianti per trattamento acque sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli (n. 4 filtri in cartone, n. 4 filtri paint-stop in fibra di vetro)

Portata massima	32.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – SALDATURA – BANCO ASPIRANTE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – SALDATURA – BRACCIO SNODATO

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per poter svolgere l'attività di smerigliatura dovrà essere ottenuta preventivamente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, mediante assolvimento degli adempimenti previsti per le modifiche dall'art. 6 del D.P.R. 59/13. Tale attività potrà essere autorizzata solo in presenza di un sistema di captazione, aspirazione e convogliamento delle polveri prodotte ad un camino recapitante all'esterno, dotato di idoneo impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (Allegato 3.2 "Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare" dei criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, reperibili all'indirizzo https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2175&idlivello=1487).
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1. i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 2 e 3 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 2 e 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 2 e 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
8. Relativamente alla **emissione N. 1**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione, con cadenza almeno mensile, sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. dei consumi di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, e del numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **kg 50** di vernice a solvente e **kg 50** di diluente **all'anno**.
9. Relativamente alla **emissioni N. 2 e 3**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto), sul registro di cui al successivo **punto 10**. I consumi di materiale per saldatura non devono essere superiori a **5 kg** all'anno.

10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti utilizzati nell'impianto di cui alla **emissione N. 1**, e il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 8.;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni N. 2 e N. 3**, così come richiesto al precedente punto 9.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 16/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata novembre 2015 (nella domanda è specificato che tutto è invariato ad eccezione della tipologia di sostanze emesse in atmosfera) e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Moreno Monti di Forlimpopoli (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto;

PRESCRIZIONI

1. La ditta è tenuta al rispetto delle misure gestionali (es.: orari dell'attività, rumore emesso dalle sorgenti sonore) delle attività indicate nella Relazione Acustica, datata novembre 2015.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.